

Pubblicato il 28/04/2017

N. 00969/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2016 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2016, proposto da:

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava C.F. BFVMRZ64P23F205K, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni 39;

contro

Comune di Pioltello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Romanenghi C.F. RMNFBA67M11F205F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so di Porta Vittoria 28;

nei confronti di

A.M.S.A. S.p.A. - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Mauro De Cillis, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Luca R. Perfetti (c.f. PRELRE64A19I8193) e Alessandro Rosi (c.f.

RSOLSN78H08E230R), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Michele Barozzi n. 1;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso principale:

- della determinazione n. 18 del 14 gennaio 2016 di aggiudicazione definitiva della "procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati nel comune di Pioltello. Anni 5 (01/03/2016-28/02/2021) CIG 63516012F5" ad A.M.S.A. S.p.A.;
 - dei processi verbali tutti della procedura de qua, laddove ritengono ammissibile e valutabile l'offerta della controinteressata, ivi compresi quelli afferenti il sub procedimento di verifica dell'anomalia;
 - della determina n. 632 del 21/10/2015 recante "... nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati anni 5 (01/03/2016 - 28/02/2021) - approvazione disciplinare di incarico - impegno di spesa in favore dei commissari";
 - della risposta fornita dalla stazione appaltante alla richiesta di chiarimento n.13 del 05/10/2015;
 - ove occorrer possa, del disciplinare di gara sub art. 15.15 bis, unitamente all'Allegato F al disciplinare, ivi richiamato;
 - della risposta fornita dalla stazione appaltante alla richiesta di chiarimento n. 16 del 07/10/2015;
- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dall'amministrazione con la controinteressata, con richiesta di subentro nella gestione del rapporto;
- nonché, in via subordinata, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente pecuniario;

- 2) quanto al ricorso incidentale proposto da A.M.S.A. S.p.A.:
- della determinazione del Comune di Pioltello n. 18 del 14 gennaio 2016, di tutti gli atti di gara, di tutte le operazioni, le determinazioni e i verbali della Commissione di gara, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dell'Impresa Sangalli dalla procedura;
 - del verbale della seduta della Commissione di Gara del 30,10.2015 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che "l'interesse pubblico, funzionale alla migliore selezione dell'aggiudicatario, deve essere sotteso al rispetto del principio di partecipazione alle gare pubbliche e in tale direzione si pronuncia non escludendo l'impresa Sangalli Giancarlo " e, riscontrata "la presenza di tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare a Gara nonché della completezza e della corretta compilazione", ha ammesso Sangalli alla fase successiva della gara;
 - del verbale della seduta della Commissione di Gara del 14.12.2015, nella parte in cui non ha accertato l'anomalia dell'offerta presentata dall'impresa Sangalli;
 - di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pioltello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da A.M.S.A. - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l'annullamento.

Contestualmente chiede che venga dichiarata l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata, con conseguente subentro nella gestione del rapporto; in via subordinata, chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario.

Si costituiscono in giudizio il Comune di Pioltello e A.M.S.A. S.p.A. - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avversario, di cui chiedono il rigetto.

A.M.S.A. S.p.A. propone, altresì, ricorso incidentale avverso gli atti di ammissione alla gara della ricorrente principale.

Con ordinanza depositata in data 22 aprile 2016, il Tribunale respinge sia la domanda cautelare formulata con il ricorso principale, sia la domanda cautelare formulata con il ricorso incidentale.

Con ordinanza depositata in data 21 luglio 2016, il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare proposto da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. ai meri fini della sollecita trattazione del merito in primo grado.

Le parti producono memorie e documenti.

All'udienza del 9 febbraio 2017, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: a) con bando di gara pubblicato sulla GURI n.100, del 26 agosto 2015, il Comune di Pioltello indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi collegati, per la durata di 5 anni, con importo a base di gara di euro 13.000.572,20 esclusi oneri della sicurezza; b) la gara doveva aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di massimo 60 punti per la parte tecnica e di massimo 40 punti per l'offerta economica; c) alla gara partecipavano due concorrenti, Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. ed A.M.S.A. S.p.A. - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A.; d) all'esito delle operazioni di gara, A.M.S.A. S.p.A. si collocava al primo posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 60 per l'offerta tecnica e 40 per quella economica, mentre Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. conseguiva complessivamente 81,97 punti, di cui 54,40 per l'offerta tecnica e 27,57 per quella economica; e) la Commissione disponeva la valutazione di anomalia dell'offerta aggiudicataria e il relativo subprocedimento si articolava in un contraddittorio scritto e orale; f) all'esito della valutazione, il Rup redigeva un'apposita relazione, attestando la congruità dell'offerta, sicché, con atto del 14 gennaio 2016, la Commissione, preso atto della relazione predetta, dichiarava l'offerta congrua e disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore di A.M.S.A. S.p.A.; g) con determinazione n. 18, datata 14 gennaio 2016, la stazione appaltante disponeva l'aggiudicazione definitiva della gara in favore di A.M.S.A. S.p.A..

Avverso gli atti ora indicati sono rivolti il ricorso principale e il ricorso incidentale indicati in epigrafe.

2) Deve essere esaminato con precedenza, perché di natura escludente, il ricorso incidentale presentato da A.M.S.A. S.p.A., con il quale si deduce l'illegittimità delle determinazioni con cui la stazione appaltante ha ammesso alla gara la ricorrente principale, senza rilevare l'esistenza della situazione ostativa alla partecipazione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. f), del d.l.vo 2006 n. 163, a causa dell'esistenza, a carico di Impresa Sangalli srl, di almeno due fattispecie espressive di gravi errori professionali commessi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, uno dei quali non adeguatamente valutato dalla stazione appaltante e l'altro neppure dichiarato da Impresa Sangalli srl in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Il ricorso incidentale è fondato.

Amsa spa deduce l'esistenza a carico di Sangalli di due diverse situazioni espressive della carenza dei requisiti di ordine generale, secondo la previsione dell'art. 38 lett. f) del d.l.vo 2006 n. 163, ove si stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che, "secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante...".

E' noto che la disposizione citata costituisce attuazione dell'art. 45, comma 2 lettera d), della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, che, rimettendo agli Stati membri la definizione delle condizioni di applicazione, consente l'esclusione dalla partecipazione all'appalto di "...ogni operatore economico...che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice".

Vale ricordare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 470, del 18 dicembre 2014) ha puntualizzato che la nozione di "errore nell'esercizio dell'attività professionale" attiene a "...qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operatore".

In sede di interpretazione della norma, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ha precisato che: a) la ratio della disposizione risiede "nell'esigenza di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente, requisito che si ritiene effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti... (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412);

b) la disposizione in questione stabilisce che la stazione appaltante possa accertare "con qualunque mezzo" l'errore grave commesso nell'esercizio dell'attività professionale, sicché, da un lato, rimette alla discrezionalità dell'amministrazione la valutazione circa l'inaffidabilità dell'impresa, attribuendo alla stazione appaltante la facoltà di valutare, in rapporto alle esigenze del contratto che si andrà a stipulare, l'effettiva valenza dell'errore professionale

precedentemente commesso dall'impresa, dall'altro, implica l'obbligo di dichiarazione da parte dell'impresa partecipante degli errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale (T.A.R. Palermo, sez. III, 15 dicembre 2016, n. 2983);

c) è stato, quindi, rimarcato "...l'obbligo del partecipante ad una pubblica gara di mettere a conoscenza la stazione appaltante delle vicende pregresse (negligenze ed errori) o di fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni", quale necessario presupposto per ogni valutazione della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2106);

d) l'obbligo per i concorrenti di dichiarare la sussistenza delle situazioni indicate discende proprio dall'art. 38, comma 1 lett. f), del d.l.vo n. 163 del 2006, a prescindere dal fatto che la stazione appaltante sia quella nei cui confronti il concorrente abbia tenuto simili condotte o un'altra, fermo restando che l'obbligo dichiarativo "attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova" (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2014 n. 2289; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2013 n. 3123; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6105);

e) "la funzione della disposizione in esame è quella di garantire la possibilità per l'Amministrazione di scegliere l'aggiudicataria tra le ditte concorrenti che forniscono le maggiori garanzie di affidabilità e correttezza. È allora ragionevole che il legislatore imponga - si

ribadisce, a pena di esclusione e con divieto di stipulazione del contratto d'appalto - quantomeno di dichiarare alla stazione appaltante” le situazioni ostative alla partecipazione ai sensi della disposizione in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2014, n. 5763);

f) di conseguenza, “la violazione dell'obbligo di dichiarazione discendente dalla legge non risulta emendabile con il soccorso istruttorio, ma conduce per diretta applicazione dell'art. 46, comma 1 bis, del d.l.vo n. 163/06 all'esclusione dalla gara” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, n. 1175/2015; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 15 dicembre 2016, n. 2983).

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento rende palese che l'omessa dichiarazione, da parte del concorrente, di una delle situazioni potenzialmente ostative alla sua partecipazione alla gara, previste dall'art. 38. lett. f), del d.l.vo 2006 n. 163, integra non una lacuna emendabile in sede di soccorso istruttorio, ma la carenza ab origine di una dichiarazione obbligatoria, che, in applicazione dell'art. 46 del d.l.vo 2006 n. 163, conduce all'esclusione del concorrente stesso.

La ricorrente incidentale deduce l'esistenza di due distinte situazioni riferibili ad Impresa Sangalli Giancarlo & C srl ed ognuna delle quali di per sé astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza della situazione ostativa delineata dall'art. 38, comma 1 lett. f), cit..

Nondimeno, ai fini della valutazione della censura incidentale, è sufficiente soffermarsi sulla vicenda relativa al rapporto contrattuale intercorso tra Impresa Sangalli Giancarlo & C srl e il Comune di

Monza, con la precisazione che si tratta di una fattispecie non dichiarata da Sangalli alla stazione appaltante, né in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, né durante lo svolgimento della procedura.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale resa da Sangalli in sede di gara si limita affermare che l'impresa "non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara, né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante" (documentazione in atti), senza alcun riferimento alla vicenda sviluppatasi nei rapporti con il Comune di Monza.

Nondimeno, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:

- all'esito di apposita procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Monza, l'Impresa Sangalli Giancarlo & C srl risultava aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale, sicché stipulava il relativo contratto con l'amministrazione in data 22 ottobre 2009, per la durata di 9 anni ed un importo complessivo di 126.204.300,00 euro;
- con determinazione del 19 dicembre 2014, il Comune di Monza contestava formalmente ad Impresa Sangalli Giancarlo & C s.r.l. degli inadempimenti contrattuali gravi, commessi nell'esecuzione del contratto, consistenti nell'acquisizione di maggiori corrispettivi dal Comune rispetto al dovuto, nel quadro di comportamenti illeciti di rilevanza penale contestati agli amministratori della società;
- successivamente, la società e il Comune concludevano, in relazione a tale vicenda, un accordo transattivo, sottoscritto in data 20 gennaio

2014, in forza del quale Impresa Sangalli srl ha accettato sia una riduzione del canone versato dal Comune, riduzione pari ad 1.200.000,00 euro per ciascuna delle annualità residue, sia di erogare servizi aggiuntivi per euro 800.000,00 per l'intera durata del contratto.

Vale evidenziare che, per i fatti di rilevanza penale, nel contesto dei quali si colloca l'inadempimento contrattuale contestato a Sangalli srl dal Comune di Monza, gli amministratori e i procuratori della società sono stati condannati con sentenza del GIP presso il Tribunale di Monza n. 71 del 19 gennaio 2015 e la decisione è stata confermata, quanto alle pene principali, dalla Corte di Cassazione, con sentenza in data 13 gennaio 2016.

A completamento dell'illustrazione della vicenda, vale rammentare che l'ANAC, con provvedimento del 23 giugno 2016, ha proposto al Prefetto di Monza l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ex art. 32, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90/2014.

La determinazione dell'Autorità anticorruzione evidenzia, da un lato, la gravità dei fatti commessi, come emergenti dalle sentenze penali, che palesano frequenti e reiterati episodi collusivi, riproposti in molteplici gare di appalto e diretti all' "accaparramento sistematico delle commesse in spregio alle regole di evidenza pubblica, attraverso una serie metodica di corrottele caratterizzate da corresponsioni di denaro", dall'altro, che anche l'esecuzione dell'accordo transattivo è connotata da contestazioni e divergenze tra le parti, in relazione a ritenuti inadempimenti contrattuali dell'appaltatore; la misura proposta è stata applicata dal Prefetto competente con riferimento all'appalto in corso con il Comune di Monza.

La ricorrente principale sostiene di essersi ormai dissociata dalle condotte verificatesi durante la gestione del rapporto contrattuale con l'amministrazione di Monza, ma la tesi non è condivisibile, perché connotata da spiccata genericità, fermo restando che non sono dedotti elementi concreti a sostegno dell'asserita dissociazione.

In ogni caso, si tratta di rilievi che non modificano l'oggettività della vicenda fattuale e non scalfiscono la violazione da parte di Sangalli srl dell'obbligo di renderne edotta la stazione appaltante, in sede di partecipazione alla gara per cui è causa; del resto, non va dimenticato che la documentazione versata in atti palesa che anche l'applicazione dell'accordo transattivo con il Comune di Monza – ovviamente successivo ai fatti di inadempimento e a quelli di rilevanza penale già ricordati - ha determinato difficoltà e contestazioni in sede esecutiva, sicché difetta ogni elemento idoneo a palesare un effettivo superamento delle condotte contestate alla società e ai suoi amministratori.

Sotto altro profilo, non è dubitabile che le vicende in questione dovessero essere dichiarate da Sangalli srl al Comune di Pioltello al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Difatti, si tratta di vicende sfociate nella contestazione di gravi inadempimenti, cui è seguita una composizione transattiva che pregiudica Sangalli sul piano economico in modo assai rilevante, secondo quanto già evidenziato, fermo restando che simili fatti, per la loro gravità e rilevanza penale, hanno determinato l'attivazione di giudizi penali, conclusi con la condanna degli imputati.

E' evidente che - ferma la competenza della stazione appaltante nel valutare in concreto la sussistenza della situazione ostativa alla partecipazione descritta dall'art. 38 lett. f) del d.l.vo 2006 n. 163 - le

vicende ricordate sono astrattamente riconducibili ad un grave errore professionale, che, come tale, la società Sangalli srl doveva palesare al Comune di Pioltello in sede di presentazione della dichiarazione sui requisiti di ordine generale, così da mettere la stazione appaltante in condizione di valutarle e di accertare la sussistenza dei presupposti di ammissione alla gara della società medesima, in coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale già ricordato.

La circostanza che Sangalli s.r.l. non abbia comunicato, nel quadro dell'art. 38 del d.l.vo 2006 n. 163, la vicenda di cui si è resa protagonista nel rapporto contrattuale con il Comune di Monza, integra l'omissione di una dichiarazione obbligatoria, con conseguente sussistenza di una causa di esclusione della società dalla gara, ai sensi dell'art. 46 del d.l.vo cit., secondo quanto chiaramente illustrato dalla giurisprudenza già citata.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame, che, essendo dotata di attitudine satisfattiva rispetto alla posizione sostanziale di AMSA spa, consente di ritenere assorbite le ulteriori contestazioni formulate con il ricorso incidentale.

2) Nonostante la fondatezza del ricorso incidentale, occorre ora esaminare il ricorso principale, sia perché la gara si è svolta tra due concorrenti, sicché, secondo i noti orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, assume precipua rilevanza l'interesse strumentale alla riedizione della procedura, sia perché la ricorrente principale contesta anche la partecipazione alla gara dell'aggiudicataria, pertanto le doglianze principali e quelle incidentali attengono, almeno in parte, alla medesima fase di valutazione dei presupposti di ammissione delle concorrenti alla procedura.

Il ricorso principale si compone di più censure, da esaminare separatamente.

2.1) La ricorrente principale contesta, in primo luogo, la valutazione di anomalia dell'offerta aggiudicataria, conclusa in modo favorevole dalla stazione appaltante, censurando sia la procedura nel suo complesso, che a suo dire non sarebbe consistita in un'effettiva e seria valutazione, a causa della sostanziale coincidenza delle giustificazioni rese da AMSA spa prima e dopo le richieste di chiarimenti della stazione appaltante, sia i giudizi espressi dall'amministrazione rispetto a singole voci di costo.

La prima questione posta dalla ricorrente sottende un problema di ordine generale, sui limiti entro i quali l'offerta può essere variata in sede di valutazione di anomalia.

Sul punto va ribadito che, per consolidata giurisprudenza (cfr. di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 63, che riprende un orientamento più volte ribadito dal Tribunale e condiviso dalla prevalente giurisprudenza):

a) in sede di apprezzamento dell'offerta anomala, così come in sede di giudizio di congruità dell'offerta in sé non eccedente la soglia di anomalia, il concorrente sottoposto a valutazione non può fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di "finanza creativa", modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo l'importo finale; nondimeno, ciò non esclude che l'offerta possa essere modificata in taluni suoi elementi, compresi, in particolare, quelli relativi all'utile atteso, che può essere ridotto (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26 settembre 2016, n. 9927; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 1° giugno 2015, n. 1287; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497; Tar

Lombardia Milano, sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2681; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);

b) resta fermo il principio per cui in un appalto l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti - ma ciò non toglie che, avendo la verifica di anomalia la finalità di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore, sia di quelli che militano contro l'attendibilità dell'offerta nel suo insieme;

c) di conseguenza, si ritiene ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);

d) la giurisprudenza ritiene coerenti con lo scopo del giudizio di anomalia e con il rispetto dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni eventualmente già fornite), lasciando, però, le voci di costo invariate, ovvero un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili;

e) è anche pacificamente ammesso che l'impresa possa intervenire riducendo l'utile esposto, a condizione che tale voce non risulti del tutto azzerata, perché ciò che importa è che l'offerta rimanga nel complesso seria (cfr. Cons. St., sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636; id., 23 luglio 2012, n. 4206; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676);

f) resta fermo che la valutazione di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare che l'offerta sia attendibile e affidabile nel suo complesso (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 520; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770).

Nel caso di specie, la verifica è stata condotta sulla base di due relazioni giustificative presentate da AMSA spa, la prima depositata dopo l'avvio della procedura, la seconda depositata a seguito della richiesta di alcuni chiarimenti.

Dal confronto tra i due documenti (presenti in atti) emerge, come condivisibilmente evidenziato anche dall'amministrazione resistente, che le due relazioni non sono coincidenti nei contenuti, come invece sostiene la ricorrente principale.

Invero, dopo le richieste dell'amministrazione sono stati forniti nuovi e ulteriori elementi giustificativi in ordine sia ai costi degli automezzi, sulla base di apposite tabelle comprese in ciascuna relazione, sia al loro ammortamento, sia ad altri costi diretti e ai costi amministrativi.

Ne deriva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso principale, le due relazioni non sono coincidenti e che gli elementi giustificativi offerti con la seconda relazione sono diretti a fornire i chiarimenti chiesti dalla stazione appaltante.

Non solo, AMSA spa ha fornito giustificazioni anche in ordine agli investimenti e all'ammortamento delle attrezzature, di cui sono state indicate le quantità in modo dettagliato; inoltre, ha precisato le quantità di rifiuti da avviare alla piattaforma o allo smaltimento, sulla base dei parametri quantitativi espressi nella relazione tecnica predisposta dall'amministrazione.

Insomma, AMSA ha fornito una prima serie di giustificazioni, integrandole successivamente tramite la seconda relazione alla luce delle spiegazioni sollecitate dalla stazione appaltante.

Seppure le due relazioni prodotte dall'aggiudicataria sono sovrapponibili per una parte, anche consistente, dei contenuti espressi, nondimeno la seconda fornisce ulteriori e più specifiche indicazioni, con riferimento a voci di costo oggetto delle richieste di chiarimento avanzate dalla stazione appaltante.

Pertanto, è destituita di fondamento la tesi per cui l'aggiudicataria non avrebbe, dopo le prime giustificazioni, fornito alla stazione appaltante gli ulteriori elementi di valutazione richiesti.

Va, altresì, precisato che, contrariamente a quanto adombrato da Sangalli srl, la valutazione di anomalia svolta nella gara de qua è coerente con i suindicati principi giurisprudenziali, che ne hanno tratteggiato i parametri di riferimento e i limiti entro i quali sono consentite limitate modificazioni delle voci di costo.

Invero, la documentazione prodotta in giudizio evidenzia che la valutazione di congruità è stata espressa all'esito di un'istruttoria adeguata e documentata, sviluppatasi in diverse fasi procedurali, nel contraddittorio con l'aggiudicataria, che ha fornito le delucidazioni sollecitate dalla stazione appaltante, variando in modo limitato i dati forniti con la prima relazione prodotta.

Seppure è vero che le prime giustificazioni rese dall'aggiudicataria sono state modificate in modo contenuto e solo per singole e determinate voci di costo, nondimeno va evidenziato che si tratta di un'integrazione di dati resasi necessaria all'esito del contraddittorio con la stazione appaltante e tale da non alterare l'offerta complessiva, in coerenza con i principi già ricordati.

Del resto, la tesi di Sangalli srl secondo la quale la valutazione di anomalia sarebbe stata solo apparente è smentita per tabulas, poiché gli elementi documentali evidenziano le integrazioni alle giustificazioni fornite in un primo tempo dall'aggiudicataria.

Insomma, la valutazione di anomalia non si è tradotta né nella pedissequa ripetizione dell'offerta, né nello stravolgimento o nell'alterazione arbitraria di essa, ma nella messa a punto di alcune voci di costo, alla luce dei chiarimenti richiesti dall'amministrazione e senza eccedere l'ambito degli aggiustamenti in itinere ammessi a livello giurisprudenziale.

Ne deriva l'infondatezza della censura in esame.

Sempre in via generale la ricorrente lamenta che i costi esposti da AMSA spa sarebbero sottostimati, perché, nella descrizione dei costi degli investimenti per i mezzi di nuova immatricolazione e del valore del loro ammortamento, non avrebbe considerato tutti i mezzi, pari a 23, di nuova immatricolazione indicati nell'offerta tecnica.

Anche per questo profilo la censura non può essere condivisa.

La stazione appaltante evidenzia come, sulla base della documentazione prodotta in sede di gara e posta a base della valutazione di anomalia, AMSA spa abbia tenuto conto dei "costi di esercizio" di tutti i mezzi dichiarati, solo che, nell'esposizione dei valori di ammortamenti dei mezzi di nuova immatricolazione, ha

considerato quelli utilizzati per un numero di ore elevato, ore indicate in dettaglio nell'offerta tecnica, ossia i mezzi destinati in modo quasi esclusivo all'esecuzione dell'appalto di cui si tratta.

Il riferimento va, in particolare, ai compattatori, alle spazzatrici e agli autocarri, che sono utilizzati nel servizio per migliaia di ore all'anno – così, gli autocarri da 5 mc sono destinati a lavorare oltre 3.400 ore annue, l'autocarro da 7 mc per quasi 2000 ore, i compattatori per circa 1300 ore – mentre per ciò che attiene agli altri mezzi, utilizzati per un numero molto limitato di ore, AMSA spa ha precisato di utilizzare quelli reperiti nel parco veicoli di cui dispone l'azienda.

Si tratta di mezzi impiegati per un numero di ore annuo limitato e da utilizzare, in modo del tutto fisiologico, in diversi cantieri, come la lavatrice per la pulitura dei cassonetti, utilizzata per 180 ore annue, la pala gommata con ragno, impiegata per 288 ore all'anno, il “daily” per la rimozione dei graffiti, utilizzato per 120 ore annue.

Quanto poi al compattatore di 8 mc, va precisato che AMSA spa ha dettagliatamente specificato che la sua indicazione nelle giustificazioni del dicembre 2015 è il frutto di un mero errore materiale, trattandosi di un mezzo non offerto in sede di gara.

Ne deriva che di tutti i mezzi sono stati esposti i costi di esercizio, mentre la circostanza che non siano state indicate le quote di ammortamento dei mezzi di nuova immatricolazione destinati ad essere utilizzati per poche ore all'anno e già disponibili nel parco mezzi aziendale non inficia la serietà complessiva dell'offerta, perché si tratta di valori estremamente limitati, specie se confrontati con il valore complessivo dell'appalto.

Ne deriva che anche per il profilo de qua la censura non merita condivisione.

2.2) Quanto alla contestazione di singole poste dell'offerta ritenute da Sangalli srl non giustificate, o alterate in sede di valutazione di anomalia, va osservato che:

a) Sangalli lamenta, in primo luogo, il mancato inserimento nell'elenco dei "costi automezzi impiegati sui servizi operativi" - contenuto nelle giustificazioni - sia dei costi di un "lift car", atteso che l'offerta tecnica indica l'impiego di due "lift car", mentre le giustificazioni sono riferite ad un solo mezzo, sia dei costi della vettura utilizzata per il servizio di controllo qualità.

In particolare, quanto al "lift-car" si sostiene che mentre l'offerta tecnica ne prevede due, il primo per l'attività di movimentazione e vuotature dei contenuti presenti presso la piattaforma, l'altro per la rimozione dei rifiuti abbandonati, nella tabella sui costi di esercizio dei mezzi operativi ne sarebbe compreso solo uno, sicché i costi stabiliti per esso, pari ad 20.075,00 euro, dovrebbero essere raddoppiati.

La contestazione non coglie nel segno.

Invero, l'aggiudicataria, già in sede procedimentale, ha evidenziato che la scheda "costi di esercizio" non individua il numero, in assoluto, di mezzi offerto da AMSA spa, ma le c.d. quantità di "picco", secondo l'espressione utilizzata nelle schede stesse, di tale tipologia di automezzi; quindi, il valore esposto individua il numero massimo di mezzi di un certo tipo utilizzati in un turno di lavoro, fermo restando che i turni di lavoro nell'arco della giornata lavorativa sono più di uno.

Più in dettaglio, premesso che la scheda si riferisce ai mezzi "di picco", cioè a quelli utilizzati in uno specifico turno di lavoro, va tenuto conto del fatto che il "lift car" è destinato a servizi diversi, ma

non contestuali, come la vuotatura dei contenitori della piattaforma e la rimozione dei rifiuti abbandonati, sicché non vi era alcuna necessità di indicarne due in tale scheda, fermo restando che il costo di esercizio riportato è effettivamente quello totale, complessivo dell'impiego dei due mezzi.

Del resto, è apodittica la tesi per cui il costo di esercizio dovrebbe essere raddoppiato, atteso che il costo del “secondo mezzo”, destinato solo alla rimozione dei rifiuti abbandonati, è nettamente inferiore al primo, come emerge dalla considerazione delle ore destinate a tali attività, pari a 288 all'anno per il secondo mezzo e a 1.872 all'anno per il primo mezzo.

Pertanto, proprio il fatto che la scheda si riferisca ai valori di picco nell'utilizzo di determinati mezzi giustifica la differenza tra il dato esposto in offerta e quello risultante dalla “scheda costi di esercizio”, sicché la presenza di detta discrepanza non esprime né un'inammissibile variazione sostanziale dell'offerta, né un indice di anomalia della stessa.

L'aggiudicataria ha poi esplicitato e documentato che l'indicazione del “lift-car” affiancandovi il numero 1 serve ad indicare che in un turno pieno di lavoro la ditta prevede l'esercizio di un solo mezzo “lift-car”, ma ciò non significa che il secondo “lift-car”, impiegato per le ore residue richieste dalla disciplina di gara, non sia compreso nell'offerta.

Sul punto AMSA spa precisa, in modo lineare e coerente, che l'esposizione nei documenti di gara del costo di esercizio annuo (pari a 20.075,00 euro per anno) è “utile a coprire tutte le ore di lavoro delle attività per le quali detta tipologia di mezzo è impiegato (vale a dire, il servizio di movimentazione e vuotatura dei contenitori per la

raccolta differenziata e il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati impossibili da rimuovere durante le normali operazioni di pulizia)”, sicché non sussistono elementi di fatto per ritenere che si sia operata una sottostima del costo.

Quanto al fatto – pure rilevato da Impresa Sangalli srl - che una diversa scheda, la “scheda investimenti” redatta dall’aggiudicataria, non esponga un valore in ordine a tale tipologia di mezzo, va rilevato come AMSA spa abbia chiaramente giustificato tale circostanza, palesando la scelta gestionale di non acquistare un “lift-car” da utilizzare nell’esecuzione del particolare appalto, ma di eseguire le prestazioni affidatele tramite un “lift-car” già compreso nel proprio parco mezzi.

In particolare, si è precisato che AMSA spa eseguirà il servizio presso il Comune di Pioltello con un “lift –car” immatricolato nel 2015, destinato a coprire il turno pieno di lavoro, nonché un altro “lift –car” da immatricolare nel corso del 2016, che verrà destinato all’esecuzione dell’appalto per le ore eccedenti il turno pieno di lavoro, in coerenza con quanto esposto nell’offerta tecnica.

Quanto alla contestazione relativa alla mancata esposizione dei costi della vettura dedicata al controllo di qualità, va precisato, in primo luogo, che si tratta del mezzo da impiegare nel coordinamento e nel controllo della qualità di diversi servizi di cui si compone l’appalto e non nello svolgimento diretto di un servizio di raccolta dei rifiuti; ciò rende coerente l’allocazione, da parte dell’aggiudicataria, del relativo costo nella voce generale “altri costi”, dedicata, secondo la dichiarazione di AMSA spa, proprio a costi non relativi ad una soltanto delle molteplici attività di cui si compone il servizio.

In ordine alla quantificazione di tale costo, Sangalli srl, che lamenta l'omessa esposizione di essi nell'offerta aggiudicataria, asserisce, sulla base di una sua stima, che dovrebbe ammontare ad almeno 18.222,61 euro per l'acquisto della vettura da destinare al controllo di qualità, cui andrebbero sommati almeno 10.000,00 euro all'anno per costi di esercizio.

Nondimeno, come ragionevolmente eccepito dalle parti resistenti, Sangalli srl fonda tali costi su un preventivo di spesa riferito ad un soggetto privato e non ad un'azienda, preventivo attinente, inoltre, ad un veicolo c.d. "full optional", ma così facendo, prende in considerazione una situazione non riferibile ad AMSA spa.

Quest'ultima ha documentato di non acquistare le vetture destinate a tale scopo, ma di acquisirne la disponibilità in forza di contratti di noleggio a lungo termine e c.d. "full renting", ossia tali che, a fronte del pagamento di un canone fisso mensile e senza nessuna anticipazione e immobilizzo di capitali, ricomprendono tutti i costi fissi (quali l'assicurazione, la manutenzione, etc.) con la sola eccezione dei rifornimenti di combustibile, con la precisazione che si tratta di auto funzionante a metano.

In tale contesto, AMSA spa documenta che, a fronte di un parco auto pari a circa 70 mezzi, il canone di noleggio sostenuto per l'auto ammonta a 290,00 euro al mese, per un costo totale di 4.000 euro per anno, di cui 3.480 euro di noleggio, cui vanno aggiunti 520 euro di metano, in relazione ad un percorso stimato di circa 20.000 - 25.000 Km all'anno.

Ne deriva che anche per il profilo in esame la censura di Sangalli srl risulta destituita di fondamento, in quanto lamenta la mancata indicazione di valori puramente ipotetici ed astratti, non riferibili al

contenuto concreto dell'offerta di AMSA spa, la quale, per contro, ha chiaramente e compiutamente giustificato i costi riferiti all'auto dedicata ai controlli di qualità.

b) Sangalli srl sostiene che AMSA spa non avrebbe considerato tra i costi dell'appalto quelli relativi alle tre figure professionali, comprese nel personale da impiegare nell'appalto, dedicate ai servizi c.d. "non continuativi".

Sul punto AMSA spa ha documentato di avere compreso i costi riferibili a tali operatori non nelle tabelle dei costi fissi di cantiere, ma nella voce "altri costi", trattandosi di operatori che vengono utilizzati solo in casi eccezionali e per servizi occasionali, come la copertura di un'occasionale carenza di personale o per fronteggiare sporadiche e particolari esigenze di servizio; si tratta, in particolare di operatori che la società impiega in una pluralità di appalti, con conseguenti economie di scala e distribuzione dei costi tra diversi appalti, sicché è del tutto coerente l'allocazione del relativo costo nella voce "costi generali".

c) Sangalli srl contesta anche le variazioni effettuate, in sede di verifica di anomalia, rispetto agli ammortamenti, passati da euro 243.529,00 ad euro 249.214,00 e ai servizi di manutenzione dei contenitori e alla raccolta rifiuti abbandonati, passati da euro 11.000,00 ad euro 12.000,00.

Ora, al di là della particolare tenuità della variazione, che la rende sostanzialmente non incidente sulla valutazione di anomalia, in ragione dell'ingente valore posto a base di gara e della necessità di riferire la valutazione all'offerta complessiva, va evidenziato come AMSA spa abbia precisato i valori nel senso indicato a seguito dei chiarimenti sollecitati dalla stazione appaltante, specificando

l'esistenza - non concretamente contestata - di un mero errore materiale nelle giustificazioni presentate a dicembre 2015, quanto all'indicazione di un compattatore di 8 mc, in realtà non offerto in sede di gara.

Quindi anche per tale profilo la censura non merita condivisione.

2.3) Sangalli srl sostiene, con altra censura, che AMSA spa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere presentato delle referenze bancarie inadeguate.

Vale rammentare che l'art. 13.1.3 del disciplinare di gara prevede che i concorrenti debbano presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati "che attestino la capacità finanziaria dell'Impresa ed assumere impegni dell'entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara e si obblighino, se richiesto, a concedere all'Impresa i finanziamenti necessari".

Nel corso della gara è stato chiesto alla stazione appaltante "se le seguenti dichiarazioni con riferimento in particolare all'obbligo degli istituti bancari possano essere accettate: a) ci obblighiamo qualora richiesto da ... (nome società) ... a valutare la concessione dei finanziamenti necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto della gara; b) si obbliga a valutare la concessione dei finanziamenti necessari per far fronte ai servizi della gara in oggetto".

La stazione appaltante ha risposto precisando che "le dichiarazioni proposte nel quesito denominate a) e b) si ritengono congrue" (cfr. risposta al quesito n. 13, presente in atti).

A dimostrazione del requisito AMSA spa ha prodotto, da un lato, la referenza resa dalla Banca Popolare di Sondrio, con la quale l'Istituto "si obbliga a valutare la concessione dei finanziamenti necessari per

far fronte ai servizi della gara in oggetto”, dall’altro, la referenza resa dal Banco Bilbao, con la quale l’Istituto “si obbliga ... a valutare la concessione dei finanziamenti necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto della gara”.

A ben vedere, si tratta di dichiarazioni del tutto aderenti al contenuto della lex specialis, come interpretata dalla stazione appaltante, con l’ulteriore precisazione che l’indicazione resa da quest’ultima in sede di chiarimenti non assume - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente principale - valore integrativo o modificativo del disciplinare, ponendosi invece come la mera interpretazione del contenuto delle dichiarazioni sufficienti ad integrare il possesso del requisito.

Insomma, il Comune, attraverso i chiarimenti, ha valorizzato il principio di massima partecipazione in sede di interpretazione della lex specialis e si è limitato a rendere noto ai concorrenti che il requisito sulle referenze bancarie era da intendersi soddisfatto qualora ci fosse stato l’impegno da parte degli istituti “a valutare la concessione dei finanziamenti necessari per far fronte ai servizi oggetto della gara”.

Del resto, non va dimenticato che la stessa Sangalli srl ha prodotto referenze bancarie di contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello delle dichiarazioni esibite da AMSA spa, a dimostrazione del fatto che non si è palesato alcun dubbio in sede di gara in ordine all’effettiva portata del requisito in questione.

2.4) Con altra censura, astrattamente idonea a provocare la caducazione dell’intera gara, Sangalli srl lamenta l’illegittimità sia dell’art. 15.15 bis del disciplinare, ove si prevede che nella busta “A - Documentazione amministrativa” deve essere contenuta anche la

“dichiarazione riportante l'elenco degli impianti di smaltimento dove si intende conferire i rifiuti indicando altresì il n. di autorizzazione con la relativa scadenza (utilizzando l'Allegato F)”, sia della risposta ad un quesito sollevato in ordine alla portata della disposizione, laddove la stazione appaltante ha confermato che “i valori economici richiesti nell'allegato F (costo conferimento espresso in euro per tonnellata) debbano comunque essere indicati come da fac – simile”. In particolare, secondo Sangalli srl queste disposizioni costituirebbero un'inammissibile anticipata esposizione dei valori dell'offerta economica, sin dalla fase di ammissione alla gara, ossia prima dell'apertura delle offerte tecniche.

Di conseguenza, AMSA spa avendo rispettato tale clausola del disciplinare, come interpretata dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere reso conoscibile una parte consistente dell'offerta economica prima dell'apertura di quella tecnica.

La tesi non può essere condivisa.

E' pacifico tra le parti ed emerge dalla documentazione versata in atti che la gara in esame non comprenda alcune attività di smaltimento particolarmente onerose, come quelle relative alla frazione secca e umida dei rifiuti, atteso che il Comune di Pioltello provvede a tali operazioni con scelte gestionali estranee all'appalto aggiudicato ad AMSA spa.

Ne deriva che i valori di smaltimento da indicare in sede di documentazione amministrativa sono del tutto limitati e sul punto l'aggiudicataria ha precisato, sulla base di dati non superati dalle deduzioni avversarie, che nel rapporto tra i costi e i guadagni relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta sul

territorio e dei rifiuti della piattaforma ecologica, residua un guadagno di 25.744,00 euro, ossia una cifra oggettivamente marginale a fronte del valore complessivo dell'appalto, che ammonta ad oltre 13 milioni di euro.

Trova applicazione, pertanto, l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale l'indicazione di valori monetari al di fuori dell'offerta economica non si traduce in un'illegittima commistione tra profili tecnici e profili economici dell'offerta allorché, in ragione della limitatissima consistenza dei costi, non consente un'effettiva ricostruzione ex ante dell'offerta economica o di una parte consistente di essa (cfr. tra le tante in argomento, Consiglio di Stato, sez V, 22 febbraio 2016, n. 703).

Va ribadito, in coerenza con la giurisprudenza dominante, che non ogni indicazione di elementi aventi una dimensione economica determina la conoscenza anticipata ed illegittima dell'offerta economica; invero, se la *lex specialis* richiede l'esplicitazione di siffatti elementi, è inevitabile che l'offerta tecnica palesi anche profili di rilievo economico, ma tale commistione è legittima nella misura in cui, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, non vulnera il principio generale di separazione tra le due offerte, ossia quando si traduce, come nel caso di specie, nell'anticipata conoscenza di valori necessari per la compiuta esposizione dell'offerta tecnica, ma talmente contenuti sul piano quantitativo da non consentire la ricostruzione dell'offerta economica complessiva.

Ne deriva che anche la censura in esame è priva di fondamento.

2.5) Infondate sono anche le censure rivolte avverso il tempo di nomina della Commissione e la sua composizione.

L'art. 84 del d.l.vo 2006, n. 163, stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; nel caso di specie, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20 ottobre 2015 e la commissione è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n. 632 del 21 ottobre 2015.

Resta irrilevante la circostanza che il Corpo Forestale dello Stato e il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche – Enti dai quali il Comune ha attinto i commissari - abbiano indicato il personale con le professionalità adeguate di cui disponevano in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, atteso che si tratta di indicazioni dotate del valore di mera proposta, non vincolante per il Comune, il quale resta titolare del poter di individuare i commissari accettando o meno le proposte avanzate.

Del resto non è neppure contestato che il Comune abbia lasciato trapelare indicazioni sul nome dei potenziali commissari prima della nomina della Commissione, con conseguente ipotetica compromissione della segretezza che connota l'individuazione dei commissari.

Ne deriva che il criterio temporale di nomina della Commissione, stabilito dalla legge, risulta pienamente rispettato nel caso di specie.

Del tutto infondata è la tesi secondo la quale la stazione appaltante avrebbe nominato in modo illegittimo la Commissione, a causa della non coincidenza delle figure del Presidente della Commissione e del RUP, atteso che le disposizioni relative alla composizione del seggio di gara non prevedono tale coincidenza.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza della censura in esame.

3) In definitiva, il ricorso incidentale è fondato e deve essere accolto, mentre il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con la precisazione che la complessità della situazione di fatto sottesa al ricorso incidentale conduce a compensare le spese nei rapporti tra A.M.S.A. S.p.A. - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A. e il Comune di Pioltello.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso incidentale e per l'effetto annulla la determinazione di ammissione alla gara di
Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., indicata in epigrafe;
- 2) respinge il ricorso principale, indicato in epigrafe;
- 3) condanna Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 12.000,00 (dodicimila), oltre accessori di legge, da dividere in parti uguali tra il Comune di Pioltello e A.M.S.A. S.p.A. - Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A.; compensa nel resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO